



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 02.12.2009
C(2009)9319 definitivo

VERSIONE PUBBLICA

Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 02.12.2009
RELATIVA ALL'AIUTO DI STATO
C 36/2008 (ex NN 33/2008)
[cui l'Italia intendeva dare attuazione
a favore del progetto della centrale elettrica del Sulcis]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 02.12.2009
RELATIVA ALL'AIUTO DI STATO
C 36/2008 (ex NN 33/2008)
[cui l'Italia intendeva dare attuazione
a favore del progetto della centrale elettrica del Sulcis]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma¹ di quest'ultimo,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni a norma delle disposizioni di cui sopra²,

considerando quanto segue:

I. Procedura

- 1) A seguito di una denuncia, la Commissione è venuta a conoscenza dell'intenzione delle autorità italiane di concedere aiuti di Stato per sovvenzionare la produzione di elettricità tramite lo sfruttamento di giacimenti di carbone in Sardegna, sulla base dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 80 del 2005 recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (in appresso "la legge n. 80 del 2005").
- 2) Con lettera del 18 dicembre 2006, la Commissione richiedeva ulteriori informazioni che le venivano trasmesse con lettera del 13 marzo 2007. Con lettera del 22 luglio 2007, la Commissione richiedeva ulteriori informazioni e invitava l'Italia a notificare la misura conformemente all'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE. L'Italia ha fornito ulteriori informazioni con lettera del 15 ottobre 2007.

¹ A decorrere dal 1° dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE); le disposizioni sono rimaste sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi come riferimenti agli articoli 87 e 88 rispettivamente del trattato CE, ove appropriato.

² GU C 240 del 19.11.2008, pag. 14.

- 3) Con lettera del 21 gennaio 2008 la Commissione ha richiesto ulteriori chiarimenti, che le sono stati trasmessi con lettere del 18 marzo 2008 e del 9 aprile 2008.
- 4) Considerato che la normativa nazionale non contemplava una clausola sospensiva, la misura veniva trascritta nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 33/2008.
- 5) Con lettera del 16 luglio 2008, la Commissione ha informato l'Italia della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in relazione alla misura di aiuto.
- 6) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*³. La Commissione ha invitato i terzi interessati a inviare osservazioni.
- 7) Con lettera del 22 settembre 2008 l'Italia ha presentato le proprie osservazioni. Non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate durante il procedimento.
- 8) Nella decisione di avvio dell'indagine formale, è stato chiesto all'Italia di presentare osservazioni sull'intenzione della Commissione di adottare un'ingiunzione di sospensione. L'Italia ha risposto con lettera del 22 settembre 2008, affermando che il progetto era già stato, di fatto, sospeso. L'Italia ha inoltre informato la Commissione della propria intenzione di presentare un nuovo progetto che comportava una tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio e ha chiesto alla Commissione di sospendere il procedimento di indagine in corso.
- 9) Con lettera del 6 febbraio 2009, la Commissione ha chiesto conferma dell'impegno dell'Italia di sospendere il progetto nel Sulcis nella forma proposta. Avendo appreso dalla stampa che il Parlamento italiano stava esaminando una legge per un progetto del Sulcis modificato, con lettera del 1° luglio 2008 la Commissione ha accettato di sospendere il procedimento di indagine formale fino al 30 settembre 2009 e ha invitato le autorità italiane a presentare, entro quella data, un ritiro formale del progetto originario, un progetto modificato oppure una relazione sull'andamento delle sue procedure interne.
- 10) Con lettera del 30 settembre 2009, l'Italia ha informato la Commissione del fatto che il progetto Sulcis originario era stato ritirato e che un eventuale progetto alternativo sarebbe stato debitamente notificato e non gli sarebbe stata data attuazione senza l'autorizzazione della Commissione.

II. Descrizione della misura

- 11) Il progetto del Sulcis si prefiggeva due obiettivi: garantire alle industrie locali ad alto impiego di energia una fornitura di elettricità a prezzi ridotti e promuovere lo sfruttamento dei giacimenti di carbone nel territorio Sulcis-Iglesiente. L'Italia intendeva perseguire tale duplice obiettivo sovvenzionando la costruzione e il funzionamento di una nuova centrale che avrebbe utilizzato il carbone estratto localmente.
- 12) Il progetto del Sulcis prevedeva che si erogassero aiuti di Stato al gestore della nuova centrale elettrica sotto forma di acquisto di elettricità da parte dello Stato al di sopra del prezzo di mercato. Il gestore, che sarebbe stato scelto tramite gara d'appalto pubblica, si

³ Cfr. nota 2.

sarebbe dovuto impegnare a trasmettere parte di questi aiuti alle industrie ad alto impiego di energia sotto forma di tariffe inferiori al prezzo di mercato. Il progetto avrebbe inoltre creato sbocchi garantiti per il carbone locale, poiché il gestore della centrale elettrica si sarebbe impegnato ad utilizzare il 50% di carbone locale e avrebbe ricevuto, gratuitamente, una concessione per estrarre carbone da una miniera della zona e lo avrebbe utilizzato per la produzione di elettricità. Sono state organizzate gare d'appalto pubbliche per selezionare un gestore, ma la concessione non è stata aggiudicata per mancanza di offerenti.

- 13) La base giuridica della misura era l'articolo 11, comma 14, della legge n. 80 del 2005, in combinato disposto con i documenti di gara.

III. Avvio del procedimento di indagine formale

- 14) La Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale in quanto nutriva seri dubbi sul fatto che la misura, che sembrava configurare un aiuto operativo a favore di industrie locali ad alto impiego di energia e del gestore della futura centrale elettrica, potesse essere ritenuta compatibile con il mercato interno.

Osservazioni dell'Italia

- 15) Con lettera del 30 settembre 2009 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che la misura notificata non era stata attuata e veniva ritirata.

IV. Valutazione

- 16) Il progetto del Sulcis è stato classificato dalla Commissione tra gli aiuti non notificati in quanto la sua base giuridica non prevedeva una clausola sospensiva ed era quindi immediatamente applicabile. Nonostante alcuni provvedimenti preparatori adottati dall'Italia per attuare la misura, in particolare il bando di gara di appalto pubblica per la selezione del gestore della centrale elettrica, il progetto non ha superato tale fase ed è stato ritirato prima della fine del processo di selezione e la costruzione della centrale stessa. Non è stato erogato alcun aiuto, in quanto la misura sarebbe stata attuata sotto forma di acquisto sovvenzionato di elettricità e i pagamenti sarebbero potuti iniziare solo dopo il completamento della centrale.
- 17) Alla luce di ciò, la Commissione ha accertato che il progetto non è stato attuato e può essere pertanto ritirato dall'Italia. A seguito del ritiro, il presente procedimento non ha più alcuna ragion d'essere.

V. Conclusioni

- 18) Pertanto, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, poiché, a seguito del ritiro della misura da parte dell'Italia, esso è privo di oggetto.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il ritiro da parte dell'Italia della misura rende privo di oggetto il procedimento in questione. La Commissione ha pertanto deciso di chiudere il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.

Articolo 2

L'Italia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 02.12.2009

Per la Commissione

Neelie KROES
Membro della Commissione

Avvertenza

Ove detta decisione dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione del testo integrale della decisione. Detta domanda, che precisa gli elementi in oggetto, dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo aiuti di Stato
Rue Joseph II, 70
B-1049 BRUXELLES
Fax: 32 2 296 12 42